

*Repliche alla Lettera****Ritrovare la matrice antifascista della Costituzione repubblicana*****di Barbara Pezzini****1. La barriera antifascista alla pratica politica**

La lettera 1/2024, muovendo da un ennesimo fatto della cronaca *politica* – e sottolineo *politica* – quale l'esibizione organizzata e ostentata del saluto romano nella commemorazione della strage di Acca Larenzia, ci chiama a riflettere sul senso *attuale* e *permanente* della matrice antifascista della Costituzione repubblicana; un invito che incrocia la notizia della sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione del 18 gennaio, che ha affrontato la questione dell'inquadramento penale delle "chiamata del presente" e del "saluto romano" alla luce delle leggi Scelba e Mancino (v. l'informazione provvisoria della Corte Suprema di Cassazione n. 1/2024).

Personalmente credo che Corrado Caruso abbia individuato puntualmente il nodo che sollecita la nostra responsabilità di costituzionalisti/e: la XII disposizione *finale* della Costituzione repubblicana pone un confine insuperabile, una barriera antifascista, nei confronti dei «*soggetti organizzati, dotati dunque di un plusvalore di forza politica*» perché non possano «*assecondare, testimoniare, propagandare l'ideologia fascista*», riproponendo *sotto qualsiasi forma* l'esperienza del fascismo nell'arena del confronto politico che si vuole democratico.

L'antifascismo della Costituzione vive come limite delle forme della politica, non della libertà di espressione.

In questo sta il carattere fondativo e fondante della Repubblica, quella che personalmente ho ritenuto di chiamare "la matrice antifascista della costituzione italiana".

La marcatura organizzativa politica è anche l'indicazione chiave che, quando ne sarà nota la motivazione, permetterà un confronto più approfondito con la decisione delle Sezioni Unite.

**2. La matrice antifascista: origine materiale e principio permanente di senso**

L'antifascismo è *origine materiale* della Costituzione nel senso propriamente del fatto costituente che si compie a monte dell'Assemblea costituente e ne costituisce la premessa. L'*unità antifascista* è la fonte di legittimazione politica che si sintetizza nella *prima costituzione provvisoria* in cui identifichiamo lo scarto e la discontinuità rispetto alla tradizione statutaria: nel d.lgs.lgt. 151/1944 l'unità antifascista vive, in termini di legittimazione, non solo nel reciproco riconoscimento dei partiti

antifascisti entro il CLN, ma anche nella condizione imposta alla Corona di rinunciare preliminarmente alla pura e semplice continuità in favore di una veste istituzionale nuova come la *luogotenenza generale del Regno* – che, priva di fondamento statutario, diventa l'indispensabile segno tangibile dell'abbandono del fascismo da parte dell'organo a capo dello stato (mentre l'o.d.g. Grandi del 24 luglio 1943 aveva riconsegnato il potere esecutivo nelle mani di quello stesso Sovrano che era stato a fianco del Duce nel corso del ventennio, in una linea di continuità istituzionale che non marcava sufficiente distanza dal fascismo).

E l'irripetibilità dell'origine, nella sua consistenza storica e materiale, impone alla norma costituzionale una direzione permanente di senso, che si esprime nei caratteri costitutivi della XII disposizione come autentica qualificazione assiologica della democrazia.

Innanzitutto per l'eccedenza, non solo di valore, ma anche di efficacia normativa che deriva dalla *costituzionalizzazione* del divieto di riorganizzazione del partito fascista – rispetto ai vincoli imposti dall'Armistizio e dal Trattato di pace, a soddisfare le clausole dei quali sarebbe stata sufficiente l'attuazione normativa già intervenuta tra il 1943 e il 1947. La costituzionalizzazione è, dunque, un *quid pluris* che attribuisce alla clausola antifascista portata fondamentale e *inviolabile* (nel senso proprio per cui, contribuendo a definire la forma di stato, va considerata sottratta alla revisione costituzionale, v. Grasso e Cattedra).

La presenza e l'attività di forze politiche neofasciste sono individuate come una condizione permanente di rischio di involuzione del sistema democratico costituzionale. Un pericolo connesso non solo al valore esemplare di tragico precedente che il totalitarismo fascista ha nella storia italiana, ma al contesto liberal-democratico in cui la costituzione si colloca (De Siervo): una deriva autoritaria di destra, che non richiede la messa in discussione del sistema di produzione, potrebbe più facilmente innestarsi senza intaccare la continuità dei rapporti socio-economici, come nella continuità dell'ordinamento statale e dell'assetto produttivo si era instaurata e sviluppata, dopo la prima guerra mondiale, l'esperienza del fascismo italiano.

Questa è la premessa di senso incorporata nella norma, la *ratio* della *unidirezionalità* della XII disposizione che, collegando nell'impegno antifascista partiti portatori di ideologie anche profondamente diverse, ne consente la coesistenza: la linea di confine tracciata nei confronti del fascismo perimetra un *terreno comune*, nel quale il confronto e il conflitto politico, per quanto aspri, non diventano mai disgreganti.

In questi termini la *specificità* unidirezionale è pienamente armonizzata con il tessuto costituzionale. Non è eccezione né eccezionalità: il divieto introduce un limite di carattere ideologico programmatico alla pratica politica (Ridola) che non si contrappone ai caratteri fondamentali dell'ordinamento costituzionale (non fa eccezione ad essi), ma li conferma, in coerenza con l'antitesi che l'intero ordinamento costituzionale rappresenta rispetto a quello fascista.

Se condividiamo le premesse sopra sintetizzate, nell'interpretazione della XII disposizione e nell'applicazione delle leggi che ne costituiscono l'attuazione nessun bilanciamento *a valle* è richiesto, essendo tali norme espressione di un bilanciamento già avvenuto *a monte*: la legge 645/1952, normativa speciale di attuazione permanente della XII disp., colpisce qualsiasi possibile

attualizzazione di pratiche politiche e di organizzazioni che ricontestualizzino la matrice fascista nel nuovo quadro politico costituzionale.

Questo, dunque, è il filo da riprendere quando guardiamo alle manifestazioni esteriori della gestualità fascista che, come il saluto romano, esprimono e testimoniano una *pratica politica connotata*.

Ma non lo possiamo fare senza una piena consapevolezza critica della deriva che ha sin qui orientato riduttivamente la lettura della XII disposizione.

### 3. Torsioni riduttive: la specificità non riconosciuta

Il richiamo al “patto repubblicano contro il neofascismo” di questa *Lettera* appare, infatti, tanto più opportuno se consideriamo una serie di torsioni riduttive che hanno nel tempo alimentato una disaffezione strisciante nei confronti della XII disposizione, confinandone il rilievo costitutivo e fondante nella rottura con il passato e smarrendone l’attitudine a conformare il futuro.

Sin dalla prima e decisiva stagione, l’attuazione della garanzia antifascista è stata orientata in una prospettiva *soggettivamente agita* da parte di soggetti politici, che ha offuscato *la garanzia oggettiva* delle norme costituzionali. Non volendo rinunciare alla rendita politica implicita nella possibilità di interpretare *soggettivamente e politicamente* la garanzia antifascista, i partiti, sottraendosi alla irreversibilità di un giudizio già incorporato nella norma costituzionale, si sono riservati un apprezzamento discrezionale del trattamento delle formazioni politiche in continuità con il fascismo (prima tra tutte il Movimento Sociale Italiano), che ha offerto opportunistiche e spregiudicate convenienze di voti e di alleanze e ha permesso loro di auto-accreditarsi, di volta in volta, come i più coerenti e/o efficaci garanti dell’antifascismo.

Il prezzo inevitabilmente pagato è stato l’indebolimento della garanzia *oggettiva e normativa* della XII disposizione.

La chiave repressiva ha fagocitato la prospettiva dello scioglimento previsto dalla legge Scelba, consegnando alla magistratura penale l’applicazione della garanzia antifascista.

Ma se le condanne per i reati previsti dalla legge Scelba sono state “episodiche”, lo scioglimento è stato davvero solo eccezionale (nel 1973 nei confronti di *Ordine Nuovo* e nel 1976 di *Avanguardia Nazionale*) e la mancanza di riscontri significativi del dispositivo di scioglimento, rendendo evanescente l’idea che la disposizione avesse la funzione oggettiva di garanzia della matrice antifascista dell’ordinamento costituzionale, ha scoraggiato anche la ricerca di un percorso di diretta valorizzazione giurisprudenziale della XII disposizione, essendo impensabile che la magistratura potesse muoversi su questo terreno in autonomia rispetto a soggetti politici che si stavano dimostrando tanto blandamente interessati alla repressione penale, quanto reticenti allo scioglimento.

Limitata da una lettura del fascismo come esperienza interamente racchiusa nella vicenda storica del PNF, la giurisprudenza si è mostrata incapace di riconoscere nella matrice antifascista dell’ordinamento costituzionale il *bene direttamente protetto* dalle norme di attuazione; di conseguenza, sul versante dell’accertamento penale, si è indirizzata ad ancorarne l’applicazione alla

dimostrazione dell'effettività del rischio per la sicurezza dell'ordine democratico, trascurando la presunzione assoluta di incompatibilità democratica già irrevocabilmente postulata dalla XII disposizione a carico del fascismo *in ogni e qualsiasi forma di pratica politica*.

Sino a quando la garanzia *antirazzista* della legge Mancino ha finito per assorbire ogni specificità della matrice antifascista. L'applicazione della normativa anti-razzista si rivela, infatti, meno conflittuale di quella antifascista (M. Manetti, 2005); ispirata da fonti sovranazionali, la sua legittimazione appare depoliticizzata rispetto a quella della legge Scelba, che richiede il riconoscimento della matrice antifascista della costituzione, e solleva la magistratura da quelle responsabilità di valutazione politica che l'avevano messa in difficoltà. Persino il dispositivo di scioglimento, che non implica il più complesso apprezzamento della natura della formazione politica richiesto dalla legge Scelba, appare meno problematico (ma sarà, comunque, applicato solo nel 2000 per lo scioglimento del *Fronte Nazionale* di Franco Freda, in base ad una sentenza che riqualifica il reato da ricostituzione del partito fascista a organizzazione con lo scopo di incitare all'odio razziale).

Al guadagno – forse più apparente che reale – in termini di potenzialità applicativa corrisponde, però, un ulteriore affievolimento di consapevolezza e memoria (della memoria come chiave della consapevolezza), che lascia ancora più sguarniti rispetto alla possibilità di intercettare tutte le nuove forme in cui il fascismo si ripresenta contaminando inaccettabilmente la pratica politica.

#### **4. Attualità della matrice antifascista, salute romano e bilanciamenti**

Come visto sopra, le SS. UU. della Cassazione sono intervenute sul duplice versante dell'affermazione della concorrenza materiale e formale dei reati previsti dalle leggi Scelba e Mancino e della interpretazione dei rituali evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista.

Quando avremo la possibilità di affrontarne le motivazioni, sarà interessante capire se, su entrambi i profili, questa pronuncia segni un nuovo tornante nella interpretazione della XII disposizione.

Se, in quale misura e su quali basi si riapra la possibilità di valorizzare la specificità della matrice antifascista della Costituzione, in particolare in relazione alla definizione dell'art. 5 l. 64571952 come reato di pericolo concreto «*avuto riguardo a tutte le circostanze del caso*».

Quando si è rinunciato a pensare alla XII disposizione in termini di specialità, nel senso forte che sopra si è voluto sottolineare, la tutela garantistica della libertà di manifestazione del pensiero e di associazione politica è impropriamente diventata un obiettivo costituzionale da bilanciare, nell'applicazione, con il divieto di ricostituzione del partito fascista. Invece, nella misura in cui riconosciamo la norma che vieta la ricostituzione del partito fascista come speciale e fondativa, la sua attuazione legislativa non richiede di essere applicata con le stesse cautele interpretative con cui la magistratura, per superare i dubbi di costituzionalità, ha re-indirizzato l'applicazione della legislazione penale sui reati di opinione e sui reati associativi: la XII disposizione postula la piena compatibilità di una barriera antifascista con l'ordinamento democratico, e in ciò tutti gli aspetti, sostanziali e procedurali, della legislazione di attuazione trovano collegamento con le esigenze

politiche e sociali che il costituente ha voluto interpretare (nella giurisprudenza costituzionale, non priva di iniziali reticenze a cogliere tutta la specificità della XII disp., è in particolare la sent. 74/1958 a mostrare che il legame tra manifestazioni fasciste e riorganizzazione del partito serve a chiarire la cornice di senso della norma incriminatrice, senza autorizzarne alcuna lettura riduttiva).

Due ordini concorrenti di ragioni spingono a ritrovare oggi la permanente necessità costituzionale di una garanzia antifascista: le prime, di ordine generale, riguardano la necessità di contrastare la svalorizzazione della XII disposizione perché e nella misura in cui ogni disattuazione strisciante di quella disposizione, come di ogni altra norma costituzionale, mina l'unitarietà della costituzione; le seconde sono le evidenti ragioni di ordine materiale, alimentate dalla constatazione di una ricorrente, disseminata e crescente presenza di forze politiche che non solo praticano contenuti esplicitamente neofascisti, ma che avvertono il bisogno, o comunque l'utilità politica, di riproporne e attualizzarne gestualità, simboli, immagini e ritualità, testimonianza della persistenza, e probabilmente, della recrudescenza di un rischio neo-fascista nella società contemporanea (non imprevedibile in un contesto in cui l'orizzonte capitalistico si mostra mondialmente egemone, considerato come la deriva autoritaria di destra abbia storicamente mostrato la propria compatibilità con l'assetto produttivo del capitalismo e con l'economia di mercato, con i rapporti sociali ed economici dei quali si dispone in continuità).